



Condizioni generali di vendita

Anno 2026

Rev. 2 – 27/11/2025

1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. Salvo patto contrario specificatamente approvato per iscritto, le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti di fornitura conclusi tra Eltech S.r.l. e il Cliente e prevalgono su eventuali condizioni di acquisto del Cliente.

1.2. L'eventuale invalidità parziale o totale di una delle clausole delle presenti condizioni non comporterà l'invalidità dell'intera clausola o dell'intero contratto.

1.3. Nelle presenti condizioni generali di vendita si applicano i seguenti termini e definizioni:

- Eltech S.r.l. / Venditore: società fornitrice del prodotto;
- Cliente / Acquirente: la società che acquista il prodotto;
- Prodotto / Merce: monofilo, multifilo, trefolo di rame nudo o stagnato forniti da Eltech S.r.l., o qualunque altro articolo, anche non presente a listino, fornito da Eltech S.r.l. come conclusione di un contratto di vendita;
- Imballi: roccetti in plastica, bobine in ferro, cesti in ferro, ceste in ferro per bobine, bancali in legno, o qualunque altro contenitore impiegato per fornire i prodotti;
- Contratto: ciascun accordo tra Eltech S.r.l. e l'Acquirente avente ad oggetto i Prodotti/ Merci
- Conferma d'ordine: documento inviato da Eltech S.r.l. riportante l'oggetto della fornitura e le condizioni di vendita (ad esempio: prodotto, prezzo, data della consegna, modalità di consegna, specifiche tecniche di fornitura);
- Parti: indicazione di Eltech S.r.l. e il cliente acquirente;
- Prezzo: corrispettivo per l'acquisto del Prodotto / Merce;
- Listino: documento commerciale riportante l'insieme delle condizioni (ad esempio: prodotti, prezzi, imballi, tempi di consegna, condizioni di pagamento);
- Offerta: documento commerciale contenente la proposta di una nuova fornitura.

2 FORMA E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

2.1. Eltech S.r.l. gestisce le condizioni commerciali con il Cliente mediante il documento "Listino". Esso si considera vincolate per la durata specificata nel "Listino", salvo eventuali modifiche e/o integrazioni.

2.2. L'eventuale offerta inviata da Eltech S.r.l. rimane vincolante per un periodo massimo di 30 giorni.

2.3. Gli ordinativi effettuati dal Cliente e le relative accettazioni da parte di Eltech S.r.l. dovranno essere effettuati sempre per iscritto. L'ordinativo dovrà indicare i requisiti del prodotto, le quantità richieste, i termini e le modalità di consegna, il prezzo ed i termini e le modalità di pagamento.

2.4. Il contratto di vendita si intende concluso al momento in cui il Cliente riceve la conferma d'ordine da parte di Eltech S.r.l., comprensiva di eventuali variazioni rispetto all'ordinativo originario, e ne dà conferma di accettazione. In mancanza di tale conferma ed in assenza di comunicazione contraria, il contratto si intenderà comunque concluso trascorsi 3 (tre) giorni dalla ricezione della conferma d'ordine da parte del Cliente.

2.5. Salvo diverso accordo sottoscritto tra le parti, i documenti riguardanti modifiche dell'offerta commerciale, del contratto e/o ad essi collegati ricevuti dopo la conferma d'ordine non saranno vincolanti per Eltech S.r.l.

3 CONDIZIONI DI VENDITA PER LA MATERIA PRIMA (VERGELLA)

3.1. Le fissazioni della base rame dovranno essere sempre comunicate dal Cliente in forma scritta; in mancanza di tale documento Eltech S.r.l. provvederà ad inviare la propria conferma con gli estremi della fissazione.

3.2. Termini per le fissazioni

- Fissazioni su **sconosciuta** LME e relativo valore EUR/USD BFIX, da effettuare entro le 10:30 del giorno di fissazione e da ritirare entro 60 (sessanta) giorni;
- Fissazione su **media mese**, prendendo tutti i valori LME del mese e tutti i valori EUR/USD BFIX del mese, da effettuare entro 3 (tre) giorni precedenti il mese della fissazione e da ritirare entro 60 (sessanta) giorni.

3.3. Condizioni di vendita per la materia prima (vergella). La formula per il calcolo del valore del rame al chilogrammo, alla data fissata, è la seguente:

$$\left(\frac{LME + PP}{1000} : BFIX \right) + Oneri$$

LME = Prezzo (USD/ton) **London Metal Exchange**

PP = Premio produttore per Ton (**Condizioni da definire annualmente**)

BFIX = Tasso di cambio Bloomberg-Fixing (BFIX), pubblicato ne “Il Sole 24 Ore” (riferito a media o a sconosciuta)

Oneri = Oneri aggiuntivi riferiti alle condizioni di pagamento

4 CARATTERISTICHE TECNICHE

4.1. Eltech S.r.l. produce secondo proprie Specifiche di Fornitura che saranno trasmesse al Cliente e dovranno essere firmate per accettazione prima dell'esecuzione del Contratto.

4.2. In caso di fornitura di specifiche tecniche da parte del Cliente, le stesse saranno oggetto di approvazione scritta di Eltech S.r.l. Per ogni specifica del Cliente, Eltech S.r.l. rilascerà un documento di accettazione contenente le relative condizioni. Tale documento diverrà parte integrante della documentazione contrattuale del Cliente.

4.3. Ogni fornitura sarà accompagnata da una dichiarazione di conformità tipo “C” EN 1655 riportata direttamente sul DDT di consegna. Su richiesta del Cliente, da formalizzarsi in fase d'ordine, Eltech S.r.l. potrà inoltre fornire i seguenti documenti:

- **Attestato di controllo tipo “2.2” EN 10204;**
- **Certificato di collaudo tipo “3.1” EN 10204.**

5 TOLLERANZE DI FORNITURA

5.1. In assenza di un diverso accordo scritto tra le parti, l'ordine del Cliente sarà considerato regolarmente eseguito qualora il peso effettivo della fornitura rientri in una tolleranza rispetto al quantitativo ordinato pari a:

- **Lotto fino a 1000 Kg ± 10%**
- **Lotto oltre 1000 Kg ± 8%**

6 CLAUSOLA DI HARDSHIP

6.1. Qualora, tra la conclusione del contratto e la consegna della merce, si verifichino mutamenti delle condizioni economiche o normative non dipendenti dal venditore – quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: variazioni dei tassi di cambio, aumenti significativi del costo delle materie prime, tali da comportare per Eltech S.r.l. un sensibile aggravio dei costi nell'esecuzione delle proprie obbligazioni contrattuali, Eltech S.r.l. avrà diritto di richiedere per iscritto al Cliente un riesame congiunto delle condizioni di vendita contrattuali, al fine di determinare un'equa revisione del prezzo contrattuale, oppure risolvere congiuntamente il contratto.

6.2. Se, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di revisione da parte di Eltech S.r.l., le parti non raggiungono un accordo, oppure il Cliente rimanga in silenzio, il contratto si intenderà automaticamente risolto, senza che Eltech S.r.l. possa essere ritenuta responsabile, a qualsiasi titolo, nei confronti del Cliente. In tale circostanza, il Cliente non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo.

7 CLAUSOLA 231

7.1. Con l'accettazione della conferma d'ordine, il Cliente dichiara di aver preso visione dei contenuti del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2001 e del Codice Etico di Eltech S.r.l., e si impegna a conformarsi alle prescrizioni in essi contenute. Per maggiori informazioni e per la consultazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico, si rinvia al sito aziendale: <http://www.eltech-spa.it/>. Il mancato rispetto di tali impegni costituirà inadempimento contrattuale.

7.2. Il Cliente assume l'obbligo di comunicare entro 30 giorni dalla notizia, mediante raccomandata AR o PEC, ad Eltech S.r.l., intervenute fattispecie di irregolarità contributiva, eventuale contestazione degli illeciti ex Dlgs. 231/01 e procedimenti penali per criminalità organizzata a carico del Cliente stesso, del Legale Rappresentante

o di altri soggetti che agiscono in nome e per conto del Cliente. Eltech S.r.l., al ricevimento di tale comunicazione avrà la facoltà, senza pregiudizio di ulteriori diritti e/o azioni, di recedere dal contratto. La mancata o ritardata comunicazione costituisce inadempimento contrattuale.

8 IMBALLI

- 8.1. La merce verrà consegnata al cliente adeguatamente imballata da Eltech S.r.l.
- 8.2. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, gli imballi di proprietà di Eltech S.r.l. dovranno essere restituiti dal cliente in buono stato e a spese di quest'ultimo entro 90 giorni dalla ricezione della merce.
- 8.3. La restituzione degli imballi da parte del Cliente dovrà sempre avvenire presso la sede di Eltech S.r.l., salvo diversa indicazione scritta da parte del venditore.
- 8.4. Superato il termine di riconsegna pattuito, oppure in presenza di danneggiamenti o in cattivo stato di conservazione, Eltech S.r.l. si riserva la facoltà di fatturare gli imballi interessati secondo la tariffa riportata nella relativa sezione del capitolato di fornitura con pagamento vista fattura.
- 8.5. È facoltà di Eltech S.r.l. richiedere al Cliente, al momento della conclusione del contratto, il versamento di una somma in deposito cauzionale a garanzia della restituzione degli imballi. Qualora gli imballi non vengano restituiti oppure vengano riconsegnati danneggiati, tale somma potrà essere trattenuta da Eltech S.r.l.
- 8.6. In caso di vendita destinata all'esportazione, salvo diverso accordo tra le parti, gli imballi verranno fatturati direttamente con la vendita del materiale.

9 CONSEGNA DELLA MERCE

- 9.1. Salvo diversa e specifica previsione scritta, la consegna della merce sarà così disciplinata:
 - Quando il trasporto della merce avverrà mezzo del vettore incaricato da Eltech S.r.l., la merce verrà resa CIP "Trasporto e assicurazione pagati fino a destinazione" (Incoterms® 2020). Eltech S.r.l. adempierà l'obbligo della consegna con il rimettere la merce al vettore. La proprietà verrà trasferita con l'arrivo dell'autocarro nel luogo di destinazione indicato dal cliente; lo scarico della merce è a carico del Cliente.
 - Quando il trasporto della merce è a carico del Cliente o di un vettore da esso incaricato, la merce verrà resa EXW "Franco fabbrica" (Incoterms® 2020). In questo caso Eltech S.r.l. avrà unicamente l'onere di mettere la merce a disposizione del Cliente o del vettore indicato da quest'ultimo senza obblighi di carico. Il Cliente si impegna a ritirare la merce entro 48 ore dalla comunicazione di disponibilità della merce. La proprietà verrà trasferita con la firma del documento di trasporto per la spedizione, da parte del cliente o del vettore da esso incaricato. Il trasporto dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa che regola l'esercizio dell'attività di trasporto e sarà responsabilità del Cliente accertarsi dell'idoneità al servizio del vettore incaricato.
- 9.2. Qualora il trasporto venga organizzato e commissionato dal Cliente, questi si impegna altresì a corredare la merce di tutta la documentazione obbligatoria necessaria ovvero a comunicare i dati richiesti dal D.M. 30 giugno 2009 e s.m.i., relativo alla scheda di trasporto. In mancanza, l'Acquirente fin da ora delega espressamente Eltech S.r.l. a compilare la documentazione obbligatoria in nome e per conto proprio con i dati richiesti dalla legge, per quanto conosciuti dal fornitore.
- 9.3. Valendo quanto è previsto al successivo punto 10, nel caso in cui il cliente chieda di posticipare la consegna della merce dopo che la stessa era completa e pronta per la consegna, Eltech S.r.l. è autorizzata dal Cliente ad emettere fattura nel termine stabilito dal contratto.

10 PAGAMENTO

- 10.1. Salvo diverso espresso accordo, i pagamenti dovranno essere eseguiti al domicilio di Eltech S.r.l. con le modalità indicate nelle conferme d'ordine o nelle fatture di vendita. Qualsiasi pagamento eseguito in luogo o modo diverso da quelli pattuiti non sarà ritenuto valido se non accettato per iscritto da Eltech S.r.l.
- 10.2. In caso di ritardo nel pagamento verranno applicati al Cliente gli interessi di mora in forza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 09 ottobre 2002, nr. 231, così come aggiornato dal D.Lgs. 192/2012, e da successive modifiche legislative, salvo ogni altro ed eventuale danno.
- 10.3. Salvo diverso accordo scritto, il Cliente non potrà eseguire alcuna riduzione o sconto del prezzo pattuito e non potrà sospendere o ritardare il pagamento dei Prodotti oggetto di possibili contestazioni.

10.4. In caso di pagamento dilazionato, i termini convenuti sono essenziali ed inderogabili. Il mancato pagamento di una rata che superi l'ottava parte del prezzo o il mancato pagamento di due rate, a prescindere dal loro ammontare, produrrà la decadenza dal beneficio del termine e la società Eltech S.r.l. avrà la facoltà di pretendere il pagamento immediatamente, e in un'unica soluzione, di tutte le somme scadute e/o da scadere, oltre agli interessi di mora e l'eventuale maggior danno.

10.5. Qualora Eltech S.r.l. si avvalga di servizi di factoring e in caso di ritardato pagamento da parte del Cliente rispetto ai termini stabiliti dal contratto di vendita, tutti gli oneri, le commissioni o le spese aggiuntive addebitate dalla società di factoring a seguito del ritardo stesso saranno integralmente a carico del Cliente. Tali importi saranno oggetto di rivalsa diretta da parte di Eltech S.r.l. nei confronti del Cliente, in aggiunta agli interessi di mora e a ogni altro importo dovuto ai sensi di legge o del presente contratto.

11 RISOLUZIONE, SOSPENSIONE E RECESSO

11.1. In caso di mancato, incompleto o ritardato pagamento da parte dell'Acquirente rispetto ai termini pattuiti, Eltech S.r.l. avrà il diritto di sospendere l'esecuzione di ogni successiva fornitura di beni e risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, anche se già confermata o in corso di esecuzione, fino al completo saldo di tutte le somme dovute per le forniture già eseguite, inclusi eventuali interessi di mora e spese. La risoluzione si verifica di diritto quando Eltech S.r.l. dichiara all'Acquirente che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, mediante comunicazione scritta (ad esempio, a mezzo PEC o raccomandata A/R).

11.2. Eltech S.r.l., nell'ipotesi in cui dopo la conclusione del contratto venga a conoscenza di circostanze atte a dimostrare o a far ritenere la mancanza e/o la diminuzione della solvibilità del Cliente, o qualora abbia fondato motivo di ritenere che il Cliente non possa, non intenda o non si impegni a pagare il prezzo convenuto tra le parti, avrà la facoltà, senza pregiudizio di ulteriori diritti e/o azioni di sospendere, interrompere e recedere dal contratto o subordinare la consegna delle merci fino al rilascio di adeguate garanzie reali da parte del Cliente.

11.3. Fatto salvo in ogni caso il diritto di Eltech S.r.l. al risarcimento del maggior danno, in caso di interruzione del contratto o annullamento dell'ordine da parte del Cliente, Eltech S.r.l. si riserva la facoltà di addebitare al Cliente, a titolo di parziale risarcimento del danno, le seguenti somme:

- **Costo delle lavorazioni:** qualora la merce sia già stata posta in lavorazione e non ancora consegnata, sarà addebitato al Cliente l'importo corrispondente alle lavorazioni effettuate fino al momento dell'interruzione del contratto.
- **Variazione della base rame:** sarà inoltre addebitata la differenza tra l'importo della base rame fissato al momento della richiesta del Cliente e il minor valore di mercato della stessa alla data di interruzione delle forniture.

11.4. Le parti potranno sospendere l'esecuzione del contratto quando la sua esecuzione sia resa impossibile da eventi a loro non imputabili quali, a titolo esemplificativo: sciopero, boicottaggio, serrata, guerra civile, guerra, sommosse o rivoluzioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi della consegna della materia prima. Al verificarsi di tali o simili eventi ciascuna parte può chiedere di sospendere gli obblighi contrattuali solo se non potevano essere previsti precedentemente dal contratto. Il cliente è tenuto a versare la somma corrispondente alle lavorazioni eseguite fino al momento del ricevimento della comunicazione di sospensione.

11.5. Per avvalersi del punto 11.4 la parte interessata dovrà dare tempestiva comunicazione scritta alla controparte al momento del verificarsi dell'evento.

11.6. Nell'ipotesi in cui la sospensione per fatti sopravvenuti e non prevedibili prevista al punto 11.4 duri più di 120 (centoventi) giorni ciascuna parte può chiedere la risoluzione del contratto.

12 GARANZIA

12.1. Se non diversamente concordato, Eltech S.r.l. garantisce per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna la conformità della merce fornita alle specifiche contrattuali e l'assenza di vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, salvo i casi di esclusione di seguito specificati:

- la garanzia non opera qualora il vizio o il difetto sia conseguenza diretta e comprovata della materia prima fornita dal Cliente;
- essa non è dovuta se il Cliente ha accettato la merce conoscendone i vizi o se tali vizi erano riconoscibili, salvo che siano stati dolosamente taciti da Eltech S.r.l.;
- il Cliente è tenuto a verificare le condizioni della merce al momento della consegna. Eventuali vizi e danni manifesti non occulti dovranno essere contestati per iscritto al ricevimento della merce nelle forme indicate al punto 12.3. Eventuali difetti nel numero dei colli devono essere comunicati con le medesime modalità. Trascorso tale termine, ogni responsabilità di Eltech S.r.l. in merito a tali danni si intenderà esclusa;
- eventuali difetti di peso, dovranno essere comunicati per iscritto entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce. In mancanza di comunicazione entro tale termine, la fornitura si intenderà accettata e priva di contestazioni;
- per i vizi o difetti occulti, non rilevabili al momento della consegna o della verifica iniziale, la comunicazione dovrà essere inviata entro 8 (otto) giorni dalla scoperta del vizio e comunque entro 12 (dodici) mesi dalla consegna. Trascorsi tali termini, ogni garanzia si intenderà decaduta.

12.2. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e difetti derivanti dal non corretto ricevimento, stoccaggio, utilizzo e conservazione della merce, al caso fortuito o forza maggiore e comunque per ogni difetto conseguente ad azioni od omissioni dell'acquirente. A ciò si aggiunga che la garanzia è valida solo quando l'uso della merce sia normale e adeguato e non sia stata soggetta a incidenti, alterazioni, abusi o usi impropri.

12.3. Il Cliente dovrà notificare per iscritto qualunque difformità non appena riscontrata, con indicazione dettagliata della merce e della non conformità. I vizi e i danni manifesti non occulti riscontrati all'atto dello scarico dovranno essere evidenziati sul DDT (per l'Italia) o sul CMR (per l'estero) con validazione e firma del Cliente e dell'autista.

12.4. Eventuali resi dovranno essere autorizzati per iscritto da Eltech S.r.l. In caso di reclamo tempestivo e fondato, Eltech S.r.l. provvederà a ritirare il materiale e ad emettere nota di accredito:

- per il valore della lavorazione corrispondente, nel caso di fornitura in conto lavorazione; la materia prima rimane di proprietà del cliente per una successiva lavorazione;
- per il valore del prodotto (lavorazione e base rame), nel caso di fornitura in conto vendita; la quotazione della base rame accreditata sarà pari a quella di acquisto;

12.5. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche eseguite, il vizio segnalato non venga riscontrato, Eltech S.r.l. potrà addebitare al Cliente i costi di gestione e controllo del materiale reso.

12.6. Il reso è da considerarsi concluso con l'emissione della nota di accredito. La garanzia non sarà altresì operante qualora il Cliente risulti inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali.

12.7. In ogni caso, i reclami per qualsivoglia motivo sollevati, salvo diverso accordo scritto tra le parti, non possono dare alcun diritto alla sospensione dei pagamenti per le forniture effettuate.

13 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

13.1. Eltech S.r.l. risponde nei confronti del Cliente solo entro i limiti della sopra specificata garanzia.

13.2. Eltech S.r.l. non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per danni indiretti, danni consequenziali o danni a terzi derivanti dall'utilizzo improprio di un prodotto o per la merce risultata difettosa, né per eventuali fermi produttivi, perdite di profitto, perdite da mancata produzione o danni di immagine subiti dal Cliente o da soggetti terzi. Eltech S.r.l. è in particolare esonerata da ogni responsabilità per danni a persone e cose subiti anche da terzi in funzione di eventi comunque dipendenti dalla fornitura.

13.3. In nessun caso Eltech S.r.l. potrà essere tenuta a risarcire danni di importo superiore al valore della fornitura contestata.

13.4. Il cliente è responsabile della qualità della materia prima fornita in conto lavorazione. Si accetta solamente Vergella Rame UNI EN 1977 qualità Cu-ETP1 proveniente da aziende con sistema di Qualità certificato ISO 9001 ed omologate dalla società Eltech S.r.l. La vergella diametro 8.00 mm deve pervenire corredata dai certificati di origine e di analisi, oltre ad elenco del numero di produzione delle matasse consegnate.

14 VARIAZIONE DI QUANTITÀ

14.1. Salvo diverso accordo sottoscritto tra le parti, una volta avviata la produzione della merce oggetto del contratto il cliente non avrà alcun diritto di pretendere alcuna riduzione delle quantità ordinata. Eltech S.r.l. in ogni caso si riserva la facoltà di richiedere al cliente di corrispondere l'importo relativo alla merce già prodotta fino al momento della richiesta di riduzione.

15 FORZA MAGGIORE

15.1. Eltech S.r.l. non è responsabile a qualsiasi titolo (ritardo o danni) e non sarà considerata inadempiente per eventi fuori dal ragionevole controllo del venditore, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scioperi, serrate, alluvioni, terremoti, atti concertati di lavoratori o altri disordini industriali, eventi eccezionali e/o catastrofi naturali, guerre, sommosse e disordini civili, razionamento delle normali fonti di approvvigionamento di materiali, energia, incidenti, regolamenti governativi.

16 SOLVE ET REPETE

16.1. Nessuna eccezione, salvo quelle di nullità, annullabilità e rescissione del contratto, potrà essere opposta dal Cliente al fine di ritardare od evitare i pagamenti o l'adempimento delle proprie obbligazioni. Nessuna azione giudiziale, comunque esperibile dal committente, sarà procedibile se egli non avrà effettuato tutte le prestazioni ed assolte tutte le obbligazioni che siano scadute o vengano a scadere durante il corso del procedimento instaurato.

17 PRIVACY

17.1. Le parti si impegnano a trattare i dati ricevuti esclusivamente per i fini necessari all'espletamento delle operazioni di compravendita. Gli stessi non saranno in nessun modo comunicati a soggetti terzi, estranei al rapporto di vendita se non per quanto necessario alla spedizione e consegna della merce.

17.2. Il cliente si impegna a non trasferire a soggetti terzi, senza esplicito consenso di Eltech S.r.l., alcun dato personale ed in particolare i dati relativi alla modalità di vendita e assetto aziendale di Eltech S.r.l..

18 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

18.1. Il contratto è regolato secondo quanto previsto all'interno delle presenti condizioni generali. Ogni eventuale fattispecie che non sia ivi prevista sarà disciplinata secondo la legge italiana. Se il Cliente ha la propria sede all'estero si applica quanto previsto dalla Convenzione di Vienna del 11 aprile 1980 per quanto non previsto nel presente documento o dalla legge italiana.

18.2. Per ogni controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto o comunque da essa dipendente sarà esclusivamente competente il Tribunale di Vicenza, secondo anche quanto previsto dall'art. 25 Reg. Eu. 1215/2012.

19 SOTTOSCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le previsioni e le pattuizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Vendita, fatto salvo quando diversamente concordato e riportato nel paragrafo Condizioni di Vendita del listino del Cliente.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, il contraente dichiara di aver preso visione, di comprendere e di approvare specificamente ed espressamente le seguenti clausole:

2.4 (Conclusione del contratto); 6.1 (Hardship - riesame condizioni contrattuali); 6.2 (Hardship - Risoluzione del contratto); 7.2 (Clausola 231 - Risoluzione/Recesso); 8.4 (Fatturazione imballi); 9.1 (Consegna della merce); 10.4 (Mancato pagamento); 10.5 (Factoring); 11.1 (Sospensione della fornitura); 11.2 (Interruzione/sospensione/recesso del contratto); 11.3 (Risarcimento); 11.4 (Sospensione del contratto); 11.6 (Risoluzione per sospensione del contratto); 12.1 (Esclusione garanzia); 12.2 (Esclusione garanzia); 12.3 (Forma denuncia vizi); 12.4 (Resi e nota di accredito); 12.5 (Addebito per mancanza di vizio); 12.7 (Diritto di sospensione per vizi); 13.2 (Limitazioni di responsabilità); 13.3 (Limitazione del risarcimento); 14.1 (Variazione di quantità ordinata); 15.1 (Forza maggiore); 16.1 (Solve et repete); 18.1 (Legge applicabile); 18.2 (Foro competente).